

Collegio di Milano

composto dai signori:

- | | |
|---|--|
| - Prof. Avv. Antonio Gambaro | Presidente (Estensore) |
| - Prof.ssa Antonella Maria Sciarrone Alibrandi | Membro designato dalla Banca d'Italia |
| - Prof. Avv. Emanuele Cesare Lucchini Guastalla | Membro designato dalla Banca d'Italia |
| - Dott. Mario Blandini | Membro designato dal Conciliatore Bancario Finanziario |
| - Prof. Avv. Andrea Tina | Membro designato dal C.N.C.U. |

nella seduta del 25 settembre 2012 dopo aver esaminato:

- il ricorso e la documentazione allegata;
- le controdeduzioni dell'intermediario;
- la relazione istruttoria della Segreteria Tecnica.

IL CASO.it
FATTO

In data 20.09.2011 l'odierno Ricorrente si rivolgeva per iscritto alla Convenuta facendo presente che, in sede di compilazione del modello 730-2010, il CAF a cui si era rivolto aveva respinto la richiesta di imputare in detrazione ai sensi della L. n.296/2006, alcune spese effettuate nel periodo d'imposta 2010. Tale circostanza gli aveva arrecato un danno economico pari a € 6.765,02 a titolo di mancati rimborsi. Più in dettaglio si legge in tale missiva che le fatture n. 7347 emessa da [omissis] e n. 38 emessa da [omissis], il cui pagamento sarebbe stato effettuato tramite due bonifici eseguiti dallo stesso Intermediario, non sarebbero state conteggiate in quanto "*munite di bonifico bancario non adeguato al recupero*". Le stesse erano state consegnate allo sportello della filiale [omissis] "*con richiesta di relativo pagamento [alla] scadenza e modalità citate sulle stesse con riferimento alla legge 296 – risparmio energetico*".

La Banca rispondeva in data 18.10.2011 confermando l'esecuzione dei due bonifici citati (entrambi emessi in data 23.07.2010) ed in particolare:

- € 391,00 a favore di [omissis] causale pag. fatt del 07.07.2012;
- €4.979,03 a favore di [omissis] causale pag. fatt del 25.06.2012.

In tale circostanza sottolineava come non fosse "*stato rinvenuto alcun documento accompagnatorio [...] da cui l'operatore potesse evincere trattarsi non di una normale disposizione di bonifico ma di un bonifico da effettuarsi ai sensi della Legge 296/2006*". Inoltre se "*detti bonifici avessero dovuto essere disposti ai sensi della [normativa in parola], i beneficiari degli stessi avrebbero dovuto [...] rilevare che le cifre di loro competenza dovevano essere assoggettate dalla banca beneficiaria a ritenuta del 10%*".



Il giorno 09.12.2011 il Sig. [omissis] tramite procuratore proponeva formale reclamo evidenziando che *"contrariamente a quanto affermato"* il Cliente si era a suo tempo presentato *"allo sportello esibendo le due fatture[...] da cui emerge a chiare lettere che il pagamento riguardava la L. 296/2006"*. Rilevato quindi in capo all'operatore della banca *"l'errore di non eseguire il bonifico secondo le formalità richieste dalla citata legge"* e *"per il principio dell'affidamento del consumatore"*, si perveniva alla richiesta di liquidazione della somma di € 6.765,02 corrispondente *"al risparmio che [il Cliente] avrebbe[...] goduto e documentato dall'ENEA"*.

L'intermediario dava riscontro negativo al reclamo in data 13.01.2012 richiamandosi alla precedente missiva del 18.10.2011.

Con ricorso protocollato il 09.02.2012, il Ricorrente ha si richiamato *per relationem* il contenuto del reclamo scandendo l'ordine cronologico dei fatti.

Con le proprie controdeduzioni pervenute in data 30.03.2012 la Resistente ha chiesto al Collegio di dichiarare il ricorso inaccoglibile per i seguenti motivi:

- l'importo considerato dall'ENEA per la determinazione del risparmio non goduto *"si raggiunge sommando alla fattura a saldo n. 7347 i due acconti versati in data 20.01.2010 e 10.06.2010 dal Cliente, disposti sempre tramite bonifici ordinari rispettivamente per € 3.300,00 (causale saldo fattura 2 del 13.01.2010 beneficiario [omissis] e per 3.630,00 (causale saldo fattura 6087 del 31.05.2010 beneficiario [omissis])"*;
- le fatture esibite dal Ricorrente relativamente *"ai due anticipi [...] indicati non evidenziano in alcun modo che tali documenti fossero da assoggettare ai benefici fiscali previsti dalla Legge 296. Inoltre, in entrambi i casi riferiti ai bonifici emessi in data 23.07.2010, non è stato rinvenuto [...] alcun documento accompagnatorio[...] da cui l'operatore potesse evincere trattarsi di un bonifico da effettuarsi ai sensi della L. n.296/2006."*
- l'Ordinante si è limitato ad impartire mere istruzioni verbali per eseguire i bonifici. Prima di tale esecuzione l'operatore *"ha chiesto al Cliente di controllare la correttezza dei dati inseriti"* di tal ché Parte attrice li ha confermati con la *"sottoscrizione a conferma"* degli stessi;
- qualora *"detti bonifici avessero dovuto esser disposti ai sensi della Legge sul risparmio energetico"*, la banca beneficiaria avrebbe dovuto operare una ritenuta del 10% allo stato non eseguita. A tal proposito competeva ai *"beneficiari degli stessi"* rilevare l'omissione in parola, rimanendo in capo a tali soggetti l'onere di avvisare il Cliente affinché venissero reiterati correttamente gli ordini di bonifico, in base a quanto disposto dalla circolare ABI del 30.07.2010;
- essendo scaduto da tempo (01.10.2010) *"il periodo transitorio concordato tra le banche per la sistemazione dei bonifici eseguiti nei primi giorni di vigenza della normativa, prima che fosse concordata la causale automatica volta a contraddistinguere i bonifici suddetti"* così come il termine *"(28 febbraio dell'anno seguente) per la formalizzazione della relativa applicazione della ritenuta al beneficiario"*, l'Intermediario non è potuto intervenire a seguito del reclamo per ovviare al disagio lamentato dalla controparte.

In data 20.04.2012 il Ricorrente inviava alcune osservazioni alle controdeduzioni. In particolare evidenziava che:



- la procedura per il recupero fiscale in oggetto *"ha inizio con il saldo finale delle fatture n. 38 [...] e 7347 [...] che riepiloga anche gli acconti precedentemente effettuati e che riporta [...] le modalità con cui deve essere effettuato il bonifico per usufruire del recupero"* in parola;
- lo stesso non aveva *"dettato verbalmente qualsiasi dato all'operatrice di sportello"* ma aveva *"consegnato alla stessa le fatture"* che presentavano entrambe *"la dicitura riguardante il recupero del 55% ai sensi della L.296/2006 'risparmio energetico'"*;
- la sottoscrizione apposta sul bonifico *"avvalga l'esecuzione del medesimo e la correttezza dei dati non certo la modalità e la procedura [...] sconosciute"* al Cliente;
- le procedure sono state *"effettuate in modo autonomo dall'operatrice di sportello che avrebbe dovuto garantire un servizio corretto e competente"*.

Con atto protocollato il 25.05.2012 l'Intermediario confermava la bontà del proprio operato ribadendo quanto già sostenuto in sede di controdeduzioni e non contraddetto, a suo dire, dalle repliche appena riportate. In tale contesto si rimarcava che *"per la validità del bonifico ammesso in detrazione [debba essere] precisata la causale del versamento con riferimento alla Legge richiamata"*, circostanza non avvenuta in quanto il Cliente non *"ha esplicitato la sua esigenza"* limitandosi ad indicare all'uopo la causale *"saldo fattura"*. Inoltre *"l'importo eventualmente ammesso al recupero fiscale deve esser ripartito temporalmente in quote annuali ripartite in anni cinque"*.

Si ribadivano infine la richiesta di rigetto esplicitata nelle controdeduzioni.

La segreteria tecnica, ha inviato copia delle controdeduzioni, delle repliche e controrepliche alle rispettive parti.

DIRITTO

Giova puntualizzare in fatto che, sulle due fatture depositate in sede di ordine dei bonifici in oggetto, sia menzionato il riferimento alla L. n. 296/2006 in modo piuttosto chiaro e leggibile.

D'altra parte è vero che gli ordini di bonifico sottoscritti dal cliente non contengono alcun riferimento alla legge sul risparmio energetico e in merito a tale lacuna l'Intermediario sostiene che le fatture in parola fossero state esibite senza alcun *"documento accompagnatorio da cui l'operatore potesse evincere trattarsi di un bonifico da effettuarsi"* ai sensi di detta legge.

Ciò chiarito giova rilevare che l'impossibilità, per il ricorrente, di poter fruire delle agevolazioni fiscali sopra illustrate deriva dal fatto che, in sede di esecuzione dei bonifici finali non è stata menzionata la finalità prevista dalla legge per il risparmio energetico e ciò non consente al cliente ordinante di avvalersi dei benefici di legge cui aveva diritto in base alle fatture in suo possesso ed esibite allo sportello; mentre non assumono rilievo i precedenti bonifici versati a titolo di acconto e nemmeno può assumere rilievo la condotta omissiva di soggetti terzi rispetto al rapporto oggetto della presente valutazione.

In questo scenario è da ribadire che la diligenza che gli istituti di credito devono osservare nella prestazione dei loro servizi sia quella del bonus argentarius costituisce ius receptum, essendo stato costantemente ribadito dalla Suprema Corte (cfr., CASS., 12 GIUGNO 2007, N. 13777, secondo cui «ai sensi dell'art. 1176 c.c., comma 2, la banca appellata, la quale, svolgendo attività professionale, deve adempiere tutte le obbligazioni assunte nei confronti dei propri clienti con la diligenza particolarmente qualificata dell'accorto



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

banchiere, non solo con riguardo all'attività di esecuzione di contratti bancari in senso stretto, ma anche in relazione ad ogni tipo di atto o di operazione oggettivamente esplicitati»).

Da ciò deriva che l'intermediario che esegue un bonifico bancario è tenuto anche a volgere prestazioni accessorie che si collegano alla sua professionalità e che attengono alla sfera dell'assistenza e del consiglio. Tali obblighi accessori tuttavia non possono dilatarsi sino a garantire un risultato finale utile per il cliente ma non svelato all'intermediario.

Nel caso in esame non è dubbio che il ricorrente firmando le relative disposizioni di bonifico avrebbe dovuto verificare la presenza delle (poche) indispensabili indicazioni utili per poter fruire delle agevolazioni fiscali di cui si discute, e perciò è parimenti indubbio che il pregiudizio derivante dal mancato beneficio fiscale sia da ricondurre anche alla condotta distratta del ricorrente medesimo, il quale non poteva limitarsi a mostrare le fatture rispetto alle quali eseguiva il pagamento senza sottolineare la specifica finalità di conseguire una documentazione valida ai fini delle agevolazioni fiscali previste. D'altro canto, in funzione degli obblighi accessori gravanti sull'intermediario ed in contemplazione del fatto che le agevolazioni fiscali in questione avessero una applicazione diffusa e ben nota, si deve considerare che il dipendente della banca avrebbe, dovuto rilevare lo specifico richiamo contenuto nelle due fatture rammostrate al previsto recupero del 55% ai sensi della L.296/2006 'risparmio energetico ed assistere il cliente nella corretta compilazione dei bonifici richiesti.

Sulla base delle considerazioni appena esposte non può che affermarsi una concorrente responsabilità dell'intermediario in relazione al pregiudizio lamentato dalla ricorrente e rappresentato dal fatto di non poter godere di un beneficio fiscale a causa della non corretta compilazione degli ordini di bonifico. Questo Collegio, valutata la gravità delle rispettive colpe in relazione ai fatti illustrati e documentati, ritiene, dunque, di doverle ripartire nella misura del 50 % in capo al cliente e nella misura del 50 % in capo al resistente.

P.Q.M.

Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso e dispone che l'intermediario corrisponda al ricorrente il 50% del mancato beneficio fiscale subito.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00, quale contributo alle spese della procedura, e al ricorrente la somma di € 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
ANTONIO GAMBARO